

FISCO

Riscossione. La stretta per importi da 5mila euro è operativa dal 1° marzo anche per le operazioni in corso

Decisivo l'ordine di pagamento

Blocco se Agenzia-riscossione comunica la presenza di debiti

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

I soggetti pubblici dovranno rivedere le loro procedure di pagamento a decorrere da giovedì 1° marzo, in quanto la verifica preventiva telematica stabilita dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1972 prevede soglie più basse.

Le modifiche, introdotte dai commi da 986 a 989 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018, comportano la verifica preventiva sui pagamenti:

■ ante 1° marzo, d'importo oltre 10mila euro;

■ dal 1° marzo, d'importo oltre 5mila euro.

L'applicazione delle nuove regole è collegata al momento di emissione dell'ordinativo di pagamento da parte del soggetto pubblico e non della sua esecuzione dell'istituto cassiere/tesoriere. Quindi, gli ordinativi di pagamento emessi dal 1° marzo dovranno tenere conto del limite ridotto e rientreranno nella sospensione dei 60 giorni, invece dei 30 giorni.

Se il soggetto pubblico riceve comunicazione da parte di Entrate-Riscossione, entro i cinque giorni feriali successivi alla verifica della presenza di un inadempimento a carico del beneficiario bloccato il pagamento per consentire la notifica dell'atto di pignoramento. In questo caso, il blocco resterà per 60 giorni dalla comunicazione se l'ordinativo di pagamento a cui si riferisce è stato emesso a partire dal 1° marzo 2018, ma anche per ordinativi emessi precedentemente se i trenta giorni non sono ancora decorsi alla medesima data del 1° marzo.

Quindi, i procedimenti pendenti al 1° marzo, perché avviati prima dell'entrata in vigore delle modifiche, si possono concludere con le nuove regole. Quindi, se la verifica per un pagamento di 15mila euro è stata effettuata il 20 febbraio e il 23 febbraio è giunta la comunicazione di esistenza dell'inadempimento, la sospensione opererà per 60 giorni dal 23 febbraio dal momento che la sospensione di 30 giorni è ancora in corso al 1° marzo 2018. È chiaro che se si ritenesse invece applicabile la decorrenza della nuova regola di 60 giorni solo sulle verifiche effettuate dal 1° marzo 2018, nell'esempio di cui sopra, trascorsi i 30 giorni delle precedenti regole, il soggetto pubblico dovrebbe procedere al pagamento.

Sarebbero, però, importanti chiarimenti.

Resta ferma tutta la disciplina ulteriore dell'adempimento così come applicabile ai soggetti pubblici nelle modalità ed impostazione in vigore fino al 28 febbraio 2018, ma dal 1° marzo dovranno coordinarsi le prassi in uso con le modifiche introdotte. Ad esempio i soggetti pubblici, tutti ammessi al regime della scissione dei pagamenti, non dovranno tenere conto delle indicazioni della circolare n. 22/2008/Rgs quando afferma che, per i pagamenti di prestazioni e cessioni soggette ad Iva, la soglia di 10mila / 5mila euro per la verifica va considerata al lordo dell'Iva. In quei casi, come nelle ipotesi di acquisti in regime di reverse charge, la verifica dovrà essere fatta sull'imponibile.

Non si applica la disciplina per le società a prevalente partecipazione pubblica contemplate dall'articolo 48-bis, ma prive della relativa disciplina transitoria come previsto dall'articolo 6 del decreto 40/2008, che, all'articolo 1, comprende espressamente fra i soggetti pubblici solo le società a totale partecipazione pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le verifiche in arrivo

- 01 | PRASSI DI RIFERIMENTO**
- circolare Mef - Rgs del 29 luglio 2008, n. 22
 - messaggio Inps del 30 ottobre 2008, n. 23989
 - risoluzione del 31 ottobre 2008, n. 413/E
 - circolare Mef - Rgs 8 ottobre 2009, n. 29
 - circolare Mef - Rgs 23 settembre 2011, n. 27

considera l'intero valore del contratto, ma le scadenze previste al suo interno

- 02 | RITENUTA ALLA FONTE**
- La soglia di 10mila/5mila euro per la verifica preventiva sui pagamenti, come modificata dall'ultima legge di Bilancio, deve essere intesa come riferita all'importo complessivo da pagare al netto delle ritenute effettuate

- 04 | PAGAMENTO STIPENDI**
- La verifica è dovuta e la soglia di 10mila / 5mila euro per la verifica preventiva sui pagamenti deve riferirsi all'importo al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali

- 03 | MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- L'artificio frazionamento del pagamento finisce con l'eludere l'obbligo di verifica. Operano le pattuizioni contrattuali e le correlate scadenze stabilite, non si

- 05 | PAGAMENTO CUMULATIVO**
- In questo caso deve essere considerato separatamente il valore di ogni singola fattura o rata della medesima che identifica l'obbligazione di pagamento

- 06 | CASI DI ESCLUSIONE**
- L'ordinativo di pagamento deve indicare esplicitamente l'ipotesi di esclusione e deve essere anche corredato di una idonea motivazione o della relativa documentazione giustificativa

Terzo settore. I chiarimenti del ministero del Lavoro

Nelle coop sociali collegio legato alla dimensione

Angelo Busani

Niente sindacati quando si costituisce una coop sociale; rimandato l'obbligo del bilancio sociale; possibilità per le coop sociali di svolgere attività di accoglienza e integrazione dei migranti. Sono tre risposte ad altrettanti quesiti cui il ministero del Lavoro ha dato risposta con una nota del 22 febbraio 2018 (prot. n. 2491).

La nomina dei sindaci

Le cooperative sociali non hanno l'obbligo di nominare uno o più sindaci all'atto della loro costituzione, in base all'articolo 10, comma 1 del Dlgs 112/2017 (secondo il quale l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci).

La ragione è che la disciplina generale sulle imprese sociali cede di fronte alla disciplina specifica delle società cooperative: l'articolo 2543 del Codice civile impone il collegio sindacale solo se sono superati i presupposti dimensionali dell'articolo 2477 del Codice civile o la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il bilancio sociale

Il Codice del terzo settore (Cts), all'articolo 40 comma 1, rinvia al Dlgs 112 ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle imprese sociali, mentre al comma 2 sancisce che le cooperative sociali sono regolate dalla legge 381/1991. In base all'articolo 1, comma 4 del Dlgs 112, le cooperative sociali «acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali»; a esse le disposizioni del decreto in parola «si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili».

Pertanto, in linea generale, il Cts disegna, all'articolo 3, un sistema che prevede l'applicazione del Cts agli enti del terzo

settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali), solo ove non siano derogate e in quanto si rendano compatibili.

Dato che le cooperative sociali sono, per legge, imprese sociali, questo comporta il venir meno della necessità di verificare per esse la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali, sempre che le cooperative sociali rispettino la normativa specifica loro applicabile.

FASE TRANSITORIA

Fino all'emanazione di linee guida del Governo adottare e pubblicare il bilancio sociale resta una facoltà

In sintesi

Il raggio d'azione

Il perimetro delle coop sociali si ricava combinando la legge sull'impresa sociale e il Codice del Terzo settore. Le coop sociali possono estendere il loro campo ai seguenti ambiti:

- interventi e servizi sociali;
- interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016;
- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata tra l'altro alla prevenzione della dispersione scolastica;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento sul mercato dei lavoratori e delle persone svantaggiate

Tuttavia, l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale non è un elemento qualificatorio della cooperativa sociale quale impresa sociale, ma è effetto di questa qualificazione.

Da ciò deriva, per le cooperative sociali, l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale che l'articolo 9, comma 2 del Dlgs 112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali.

Tuttavia, la redazione del bilancio sociale, secondo l'articolo 9, comma 2 del Dlgs 112/2017, deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del ministro del Lavoro sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore. Pertanto, fino all'emanazione di queste linee guida, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il suo deposito presso il Registro imprese e la pubblicazione sul sito internet assumono carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.

L'oggetto della coop sociale

La legge 381/1991 stabilisce che le coop sociali si occupano di «gestione di servizi socio-sanitari ed educativi» e dello «svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate». Coordinando questa norma con quella di cui all'articolo 2 del Dlgs 112/2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali, se ne deduce che le cooperative sociali possono occuparsi di accoglienza e integrazione dei migranti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCRIVIAMO IL DOMANI. INSIEME.

AUMENTO DI CAPITALE CREVAL



Dal 19 febbraio puoi aderire all'aumento di capitale del Credito Valtellinese. Sottoscrivi le azioni presso tutte le filiali delle banche del Gruppo. Periodo di offerta dal 19 febbraio all'8 marzo 2018. Periodo di negoziazione dei diritti di opzione dal 19 febbraio al 2 marzo 2018. Per saperne di più vai su www.gruppocreval.com o chiama il numero 800 198 965.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo (composto da Documento di Registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi) e il KID, disponibili presso tutte le filiali del Gruppo bancario Credito Valtellinese e sul sito www.gruppocreval.com

Credito Valtellinese



Diporto. Riforma in vigore - Scatta un termine massimo per il rilascio delle licenze

Sportello telematico per le pratiche nautiche

Riforma nautica al via, mentre anche il mercato interno torna a crescere. È entrato in vigore il 13 febbraio il Dlgs 229/2017: si tratta di un testo che, nella sua versione definitiva, contiene molte semplificazioni per l'utenza.

A cominciare dall'introduzione di un registro elettronico delle unità e degli sportelli telematici del diportista, che consentirà di effettuare tutte le pratiche inerenti la proprietà e i relativi documenti da qualsiasi agenzia accreditata.

Per il rilascio della licenza di navigazione viene, poi, fissato un termine massimo, la ricevuta della domanda consente di navigare immediatamente e alle operazioni è ammesso anche l'utilizzatore del leasing (se autorizzato dalla società finanziaria). C'è un termine anche per il nulla osta alla dismissione di bandiera per vendita all'estero.

Il Bollino blu per evitare la duplicazione dei controlli in mare da direttiva annuale diventa legge: sarà rilasciato,

anche su richiesta dell'interessato, con valenza da giugno a settembre.

Sono previste semplificazioni dei requisiti psico-fisici per il conseguimento dell'abilitazione e una patente specifica per diversamente abili (categoria D). Si introduce, infine, la possibilità di individuare limiti di navigazione e distanza dalla costa differenti per aree geografiche, che tengano conto delle specificità locali (ad esempio difficoltà di ancoraggio).

Per i natanti senza patente dati in locazione saranno necessari un briefing e istruzioni scritte a cura del locatore. Prevede quattro ore di accostamento gratuito nei porti (fino a tre volte nel mese) e la destinazione a porto a secco per unità fino a 12 m delle aree inutilizzate dei porti.

Il Codice risolve, in questo modo, le principali questioni aperte da anni e lo fa in una maniera precisa, introducendo norme che già individuano i contenuti dei regolamenti attuativi.

«Aggiungiamo un importante tassello al grande lavoro svolto dall'associazione in questi anni per garantire al settore un nuovo rapporto con lo Stato, le amministrazioni e la politica», commenta sul tema la presidente di Ucinca Confindustria nautica, Carla Demaria. «Uno strumento che darà ulteriore impulso alla crescita del mercato interno, che è finalmente ripartito - aggiunge poi il presidente di Assilea, Enrico Duranti - grazie al supporto del leasing, il rilancio del Salone nautico di Genova e a una serie di iniziative fiscali e normative».

Assilea registra infatti una crescita del 70% dello stipulato nautico 2017 sul 2016, con un picco a valle del nautico (+400%) e una crescita di dieci punti percentuali del peso dello stipulato su unità superiori ai 24m. Così, se il ministro Graziano Delrio all'Assemblea dei soci ha ricordato che «senza l'apporto di Ucinca questo risultato non sarebbe stato possibile», oggi a festeggiare è tutta la filiera. Mentre il direttore del Mit, Mauro Colletta si è già attivato per l'approvazione del regolamento di attuazione.

R.Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti. In Gazzetta la delibera Anac che regola il contributo per imprese e Pa

Nel 2018 «tassa sulle gare» invariata

Giuseppe Latour

La tassa sulle gare resta invariata. L'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone ha appena mandato in Gazzetta ufficiale (n. 45 del 23 febbraio 2018) la delibera del 20 dicembre 2017 che definisce, per l'anno in corso, la contribuzione obbligatoria per imprese, stazioni appaltanti e Soa.

Il contributo - va ricordato - deve essere versato da Pa e

operatori economici ogni volta che attivano un bando pubblico o partecipano a una gara. La delibera definisce una griglia di scaglioni contributivi: sei per le amministrazioni (dalla soglia di esenzione fino a 800 euro) e otto per le imprese (dalla soglia di esenzione fino a 500 euro).

L'assetto dello scorso anno, con il provvedimento appena pubblicato, viene confermato in blocco. E resta, così, una fa-

scia di esenzione che, per le imprese, arriva fino a 150mila euro. Per partecipare a gare di importo inferiore a questa soglia non sarà, cioè, necessario versare alcun contributo.

Regole confermate anche per le società di attestazione: dovranno versare un contributo pari al 2% dei ricavi relativi all'ultimo esercizio finanziario, secondo quanto risulta dai loro bilanci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA